

COMUNE DI PANTELLERIA

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

TITOLO I

NORME PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E L'ACCALAPPIAMENTO DEI CANI.

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di cattura cani al fine di contrastare il fenomeno di randagismo.

ART. 2

AMBITO TERRITORIALE

Il presente regolamento si applica a tutti i cani esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

ART. 3

Museruole e collari

I cani circolanti nel territorio comunale, dovranno essere tenuti al guinzaglio da persona capace e responsabile o, se liberi, dovranno essere muniti di collare e museruola regolamentare, avente cioè forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere.

ART.4

Cattura cani randagi

Il Comune, in conformità alle norme del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia, assicura il Servizio di cattura dei cani randagi a mezzo di apposito personale o ditta specializzata con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.

ART. 5

Cani soggetti a cattura

Sono soggetti a cattura:

- a) i cani vaganti senza prescritta museruola;
- b) i cani lasciati liberi e senza museruola anche in aree private, se aperte al pubblico;
- c) i cani lasciati liberi muniti di museruola non avente forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere;
- d) i cani lasciati liberi, ancorché muniti d'idonea museruola, durante i periodi e nei luoghi in cui è fatto obbligo di condurli anche al guinzaglio.

Non si procede, tuttavia, alla cattura allorché il cane si trovi nell'immediata vicinanza del detentore e questi intervenga per dimostrarne il possesso. In tal caso il personale addetto, effettuata, seduta stante, gli opportuni accertamenti

ART.6

PERIODO DI OSSERVAZIONE

I cani catturati verranno mantenuti sotto sequestro presso il rifugio sanitario pubblico o presso il Canile Municipale per un periodo di osservazione che di norma ha durata di dieci giorni e viene effettuato dal Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici. Il responsabile della custodia degli animali del Canile Municipale deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, data di cessione e

generalità del destinatario. Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono:

- 1) essere ceduti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha quindici giorni di tempo dal ricevimento della raccomandata per reclamare l'animale. Trascorso il termine indicato i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati e privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata applicazione e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale. Tale tariffe saranno stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.

Sono esenti dal pagamento delle spese:

- a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- b) i titolari di pensioni sociali;

ART. 7

AFFIDAMENTO DEI CANI

I cani catturati, qualora pervenuti al Canile Municipale senza tatuaggio e non reclamati, possono essere ceduti a privati che li richiedano in affidamento o a rifugi per cani. L'affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi trenta giorni dalla cattura. I cani catturati non possono essere soppressi né ceduti in nessun caso per la sperimentazione.

ART. 8

CANI SOGGETTI A SOPPRESSIONI

I cani ricoverati possono essere soppressi in modo esclusivamente eutenasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenza agli animali;

ART. 9

PERIODO DI MANTENIMENTO DEI CANI

I cani catturati vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nel canile municipale ^o fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purchè i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3 della L.R. n° 15/2000. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguiti al controllo sanitario.

ART. 10

SANZIONE

Le sanzioni amministrative sono quelle disposte dalla L.R. n. 15/2000.